



COMUNE DI OLLASTRA
PROVINCIA DI ORISTANO

Via Angioy, 23 tel.0783/409000 fax 0783/409315
e-mail: sociale@comune.ollastra.or.it

BANDO PUBBLICO

per la concessione di contributi integrativi per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione a valere sul Fondo Nazionale L. 431/98 art. 11 – Anno 2020 mensilità gennaio - aprile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - CONTABILE

RICHIAMATA la legge n. 431 del 9 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi in oggetto e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo;

VISTA la deliberazione G.R. N. 20/1 del 17 aprile 2020 che ha disposto:

- di dare mandato alla Direzione generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici di predisporre e di pubblicare un bando, per la ricognizione del fabbisogno dei Comuni nei mesi da gennaio ad aprile 2020 e la ripartizione delle risorse facendo riferimento allo stanziamento regionale di euro 5.000.000;
- di approvare i “Criteri per la ripartizione delle risorse di cui al fondo dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998 a favore dei comuni della Sardegna”;
- di approvare i “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi” di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 al quale i Comuni dovranno attenersi per l'individuazione dei beneficiari del contributo.

VISTA la Determinazione del Servizio Edilizia Residenziale n. 593 prot. 11278 del 21.04.2020 che ha approvato il bando relativo all'attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato al sostegno alla locazione per il periodo gennaio – aprile 2020;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile n. 105 del 30.04.2020 di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

che ai sensi della Legge 431/1998, art. 11 comma 3, è indetto bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione a valere sul fondo regionale, di cui alla LR n.11 del 12 marzo 2020 di approvazione del “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”, al fine di sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo alle mensilità gennaio – aprile dell'anno 2020

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

Sono destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

1. risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
2. sussistere al momento della presentazione della domanda;
3. permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente. La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e devono permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

Art. 2

Requisiti reddituali

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392,00), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

I contributi di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nel limite dell'importo del canone sostenuto.

Art. 3

Contributi concedibili

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

Le modalità per il calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale sono le seguenti:

- Fascia A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74 (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 10.000, canone annuo = € 3.600, canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400, ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 < € 3.098,74);
- Fascia B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00. (esempio di calcolo del contributo annuo: ISEE = € 14.000; canone annuo = € 5.880; canone sopportabile = 14.000 x 24% = 3.360; ammontare del contributo = 5.880 - 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile = € 2.320).

Il contributo annuo (Ca), determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B, dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili. Il contributo mensile (Cm) si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Infine il contributo concedibile (Cc) si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da gennaio ad aprile per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo da assegnare può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2320 per la fascia B) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Qualora le risorse economiche regionali non fossero sufficienti a soddisfare il fabbisogno, per ragioni di equità e parità di trattamento, l'indirizzo generale fornito dalla Regione Sardegna è quello di operare la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere redatta, pena l'esclusione, sull'apposito modulo disponibile sul sito ufficiale del Comune di Ollastra e presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, alla quale va allegata copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, potrà essere trasmessa all'indirizzo email sociale@comune.ollastra.or.it, oppure, in formato cartaceo, imbucandola nella cassetta delle lettere che si trova all'esterno del Comune.

Il termine di presentazione delle richieste è **venerdì 29 maggio 2020 alle ore 13,00**.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto. Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente.

Art. 5 **Documentazione da allegare alla domanda**

Alla domanda occorre allegare:

- Copia del contratto d'affitto regolarmente registrato;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Se extracomunitario copia del permesso o della carta di soggiorno.

Le domande prive della documentazione richiesta verranno accolte .

Ai sensi del DPR 445/2000 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.

Art. 6 **Graduatoria**

L'Ufficio Servizi Sociali comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità ed alla stesura della graduatoria.

La graduatoria sarà redatta sulla base dell'ISEE 2020 posseduto dal nucleo.

A parità di reddito avranno precedenza i richiedenti con l'incidenza superiore del canone di locazione sullo stesso reddito.

In ogni caso per i soggetti che dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa alla fonte accertabile del pagamento del canone di locazione.

Art. 7 **Controlli e sanzioni**

Il Comune di Ollastra si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 8 **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso alle abitazioni in locazione – L. 431/98, Delibera di Giunta Regionale n20/1 del 17 aprile 2020 ed alla Determinazione del Servizio Edilizia Residenziale n. 593 prot. 11278 del 21.04.2020.

Ollastra, 30.04.2020

F.to Il Responsabile del Servizio
(dott.ssa Alice Ghiani)